

REGOLAMENTO (CE) N. 300/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 marzo al 3 aprile 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall'Egitto (numero d'ordine 09.4097),
- (2) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate dal 27 marzo ore 13 fino al 3 aprile 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio

di titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (3) Occorre inoltre sospendere la presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 955/2005 fino al termine del periodo contingente in corso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli d'importazione di riso originario dell'Egitto nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate dal 27 marzo a partire dalle ore 13 fino al 3 aprile 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 23,68421 %.

2. La presentazione di nuove domande di titoli di importazione è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 3 aprile 2009 fino al termine del periodo contingente in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

